

Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 27-03-2018)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 1 Il fondo, definito negli articoli che seguono, viene assegnato al personale esclusivamente per le seguenti attività svolte per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti:
 - programmazione della spesa per investimenti
 - valutazione preventiva dei progetti
 - predisposizione e di controllo delle procedure di gara
 - controllo della esecuzione dei contratti pubblici
 - responsabile unico del procedimento
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità
 - collaudatore statico ove necessario
- 2 Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici, così come definiti all'art. 3, lett. ll) nn) pp) del Codice, e per l'acquisizione di servizi e forniture sempre che, per questi ultimi, in ragione di quanto disposto dall'articolo 113 comma 2 ultimo periodo, sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.
- 3 Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le forniture e servizi per i quali non sia stata eseguita la progettazione di cui all'articolo 23 comma 14 del Codice, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

- 1 I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'articolo 2 comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel responsabile unico del procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità e di ogni altra attività tecnica ed amministrativa necessaria alla esecuzione del contratto.
- 2 Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 del presente regolamento, venga affidato a

Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 27-03-2018)

personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Articolo 4 – Costituzione e finanziamento del fondo

- 1 L'entità del fondo di cui all'articolo 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:
 - a) per opere e lavori fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;
 - c) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.500.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
 - d) per opere, lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
 - e) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara.
- 2 L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:
 - a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
 - c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
 - d) per servizi o forniture di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
 - e) per servizi o forniture di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.
- 3 Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
- 4 Qualora nel quadro economico dei singoli lavori, servizi e forniture, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.
- 5 L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti commi (incentivo) è ripartito tra il personale della Provincia, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Il restante venti per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni

Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 27-03-2018)

aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

- 6 L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
- 7 Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, escluso il contributo IRAP a carico dell'ente che trova capienza tra le somme a disposizione dello stanziamento per il lavoro, il servizio o la fornitura.
- 8 Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
- 9 In caso di lavori o di prestazioni di servizi a natura mista, dall'importo posto a base del calcolo dell'incentivo di cui al comma 1, sono dedotte le somme relative ai costi energetici (ad esempio, fornitura di energia elettrica, gas metano, ecc.), in caso di contratti di gestione calore o global service.
- 10 Qualora, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, la Provincia si avvalga di una Centrale Unica di Committenza/SUA è riconosciuta alla stessa la quota del 20% dell'incentivo summenzionato.

Articolo 5 – Gruppi di lavoro

- 1 Il dirigente competente, all'avvio delle attività riguardanti la realizzazione di un'opera o lavoro, di un servizio o fornitura, con proprio atto e su proposta del R.U.P. determina la composizione del gruppo di lavoro, i cui componenti sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali tecnico-amministrative e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative.
- 2 Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
 - b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'articolo 4, del presente regolamento;
 - c) il crono-programma per ogni funzione da svolgere;
 - d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale
- 3 Il dirigente può, con successivi atti motivati, integrare, modificare e/o revocare gli incarichi attribuiti. Con il provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 27-03-2018)

lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

- 4 Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti pubblici, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o svolte da personale con qualifica dirigenziale ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.
- 5 Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività

Articolo 6 - Costituzione e ripartizione dell'incentivo

- 1 La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, in ragione della quota del fondo spettante ai dipendenti e tenendo conto:
 - a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
 - b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
 - c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte
 - d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.
- 2 I destinatari dell'incentivo sono i dipendenti che a vario titolo (responsabile della fase, figure professionali, collaboratori tecnici e amministrativi) contribuiscono allo svolgimento delle attività del procedimento e/o eventuali sub-procedimenti.
- 3 Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

4

LAVORI

Fasi del procedimento	Attività	Quota
Responsabile del procedimento (ufficio del R.U.P)	Programmazione degli interventi (art-21 del Codice): Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei LL.PP	35%
	Verifica di conformità e programmazione delle spese nel bilancio dell'ente e congruità del fondo trattamento accessorio	
Responsabile del procedimento (ufficio del R.U.P)	Attività elencate dall'articolo 31 del codice o previste da altre disposizioni di legge	
Responsabilità del procedimento (ufficio del R.U.P)	Fase della verifica preventiva dei progetti (articolo 26 del codice): Attività di verifica dei progetti	
Fase dell'affidamento	Affidamento (bandi, capitolati, lettere di invito, verifiche per contratti)	15%
Fase dell'esecuzione	Direzione lavori (etc)	48%
	Verifica della correttezza dei dati contabili e della esecuzione delle spese nel bilancio dell'ente	2%

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 27-03-2018)

SERVIZI E FORNITURE

Fasi del procedimento	Attività	Quota
Responsabile del procedimento (ufficio del R.U.P)	Programmazione degli interventi: (art.21 del codice) Redazione del programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi	50%
	Verifica di conformità e programmazione delle spese nel bilancio dell'ente e congruità del fondo trattamento accessorio	
Responsabile del procedimento (ufficio del R.U.P)	Attività elencate dall'articolo 31 del codice o previste da altre disposizioni di legge	
Fasi dell'affidamento	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, lettere di invito, verifiche per contratti)	25%
Fase dell'esecuzione	Direzione dell'esecuzione del contratto, verifica della esecuzione del contratto	22%
	Verifica della correttezza dei dati contabili e della esecuzione delle spese nel bilancio dell'ente	3%

Articolo 7 - Accertamento delle attività svolte

1 Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente accerta, sulla base della relazione del R.U.P., la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle indicazioni del Rup, sentiti i responsabili delle singole fasi, tenuto conto delle attività svolte, del grado di responsabilità e dell'impegno profuso dai componenti il gruppo.

Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

2 Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 8 - Liquidazione dei compensi

1 Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'articolo 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2 La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta stipulazione del contratto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 20% della quota con l'approvazione degli atti necessari all'affidamento; 30% a conclusione

Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 27-03-2018)

dell'affidamento e sottoscrizione del contratto; il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture) e di chiusura di tutti i procedimenti e sub-procedimenti connessi al lavoro, al servizio o fornitura.

- 3 Gli incentivi complessivamente liquidati nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente.
- 4 Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Stipendi in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Articolo 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

- 1 Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
- 2 Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
- 3 La somma che residua costituisce economia.
- 4 Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

Articolo 10 - Espletamento dell'incarico

- 1 Gli incarichi sono svolti, compatibilmente con gli impegni di ufficio, all'interno del normale orario di lavoro. Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro non danno diritto ad alcun compenso economico accessorio.
- 2 Le spese necessarie per l'esecuzione delle attività rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.
- 3 Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Articolo 11 - Incentivi per attività di affidamento per conto di altri enti convenzionati.

- 1 Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice e dell'articolo 1 comma 88 della Legge 08/04/2014 n. 56, al personale dell'Ufficio appalti che espleta le procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture, di qualunque importo, per conto di altri enti convenzionati, è riconosciuto, a carico di questi ultimi, una somma pari ad un quarto delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dall'articolo 4 del presente regolamento.
- 2 La somma di cui al comma precedente, appositamente accantonata dall'Ente aderente alla convenzione nel quadro economico, è così distribuita:
 - a) l'ottanta per cento è destinata al personale dell'Ufficio e dei dipendenti che abbiano comunque svolto le attività di affidamento, su indicazione del responsabile della fase, tenuto conto delle attività svolte, del grado di responsabilità e dell'impegno profuso dai componenti il gruppo.
 - b) il restante venti per cento delle risorse è destinato alle spese di funzionamento, all'acquisto di attrezzature informatiche e programmi e comunque ad ogni altro

Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 27-03-2018)

bene o servizio che migliori la qualità del servizio.

- 3 I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento
- 4 Il dirigente responsabile liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione e successivo trasferimento dei documenti all'Ente convenzionato, utili alla stipulazione del contratto.

Articolo 12 - Norme di indirizzo sulle procedure di affidamento con Enti convenzionati

- 1 Con apposita convenzione sottoscritta dalla Provincia e gli Enti aderenti sono previste e disciplinati i compiti, funzioni, obblighi ed oneri a carico dei Soggetti, nel rispetto dei principi stabiliti nel presente regolamento e di ogni altra fonte normativa.
- 2 L'Ente convenzionato è comunque tenuto a trasmettere alla Provincia, previa approvazione con provvedimento formale, gli atti tecnici, amministrativi e gli elaborati necessari ad avviare la procedura di gara.
- 3 A conclusione della procedura di gara e della verifica dei requisiti, la Provincia trasmette il provvedimento di aggiudicazione, efficace, e ogni altra documentazione utile alla stipulazione del contratto.
- 4 La corrispondenza tra i due enti avviene per il tramite del R.U.P. (Ente convenzionato) ed il Responsabile della fase di affidamento (Provincia), nominato dal competente dirigente unicamente ai collaboratori dell'ufficio.
- 5 Resta ferma la responsabilità del R.U.P. riguardo alle notizie e/o chiarimenti tecnici del lavoro, servizio o fornitura oggetto dell'affidamento, mentre ogni quesito o richiesta riguardante la procedura di gara è soddisfatta dall'Ufficio del responsabile dell'affidamento.

7

Articolo 13 - Rinvio

- 1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Articolo 14 - Entrata in vigore e fase transitoria

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica ai lavori, servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate con determina a contrattare successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50/2016, a condizione che le necessarie risorse siano state inserite nel quadro economico.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni regolamento disciplinante la materia.